

TI_GERICHTE 11.2013.22 vom 13. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.22

FR: TI_GERICHTE 11.2013.22 du 13 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2013.22 del 13 settembre 2013

Regeste

Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all'estero

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore ha trattato l'istanza di CO 1 come richiesta di esecutività fondata sugli art. 38 segg. CLug, non soggetta a contraddittorio (art. 41 CLug). La relativa decisione è stata notificata a RE 1 il 15 febbraio 2013. Il termine d'impugnazione essendo di due mesi (art. 43 par. 5 CLug, cui rinvia l'art. 327 a cpv. 3 CPC), il reclamo da lui introdotto il 25 febbraio 2013 a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 LOG) è tempestivo.

E. 3

Il Tribunale di Varese ha ordinato alla _____, in concreto, una trattenuta di stipendio a favore di un coniuge (verosimilmente in forza dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano). Tale ingiunzione corrisponde, nel diritto svizzero, a una "diffida ai debitori" nel senso dell'art. 177 CC (cui rinvia anche l'art. 276 cpv. 1 CPC relativo ai provvedimenti cautelari nelle cause di separazione e divorzio). Ora, secondo la giurisprudenza più aggiornata la procedura intesa a ottenere un simile provvedimento è una procedura "in materia di esecuzione delle decisioni" a norma dell'art. 22 n. 5 CLug. Il giudice svizzero è competente, quindi, per ordinare a un datore di lavoro svizzero una trattenuta di stipendio a carico di un lavoratore domiciliato in Svizzera quand'anche la decisione che condanna il lavoratore al pagamento di contributi alimentari sia stata presa all'estero (DTF 138 III 18 consid. 7). Questa Camera si è invero sospinta oltre. Recentemente essa ha avuto modo di precisare, in specie, che nel diritto interno il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di lavoro è competente per pronunciare una "diffida ai debitori" sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari all'estero, seppure il lavoratore sia anch'egli domiciliato all'estero (art. 339 cpv. 1 lett. b CPC). La Camera si è domandata invero se, prima di emanare una tale diffida, il giudice non debba dichiarare esplicitamente esecutiva in conformità all'art. 38 segg. CLug la decisione estera che condanna al pagamento di contributi alimentari, ma nella fattispecie ha lasciato la questione aperta (sentenza inc. 11.2012.135 del 15 novembre 2012, consid. 2, 3 e 4 destinati a pubblicazione in RtiD II-2013).

E. 4

Più delicato è sapere se il giudice svizzero sia competente, oltre che per pronunciare una diffida ai debitori nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera sulla scorta di una sentenza estera che condanna il lavoratore al versamento di contributi alimentari, per dichiarare esecutiva una diffida emanata all'estero, sempre nei confronti di

un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera. Il Tribunale federale si è posto la domanda, ma ha lasciato il quesito irrisolto (DTF 138 III 22 consid. 7.2.3 in fine). Nel 2009 questa Camera aveva affrontato il tema (RtiD II-2010 pag. 686 n. 10c), giungendo alla conclusione – sotto il vecchio Codice di procedura civile ticinese – che il giudice svizzero può riconoscere diffide estere facendo capo alla Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), ratificata anche dall'Italia. Simile prassi potrebbe anche essere riesaminata alla luce delle riflessioni contenute in DTF 138 III 12 consid. 5, sebbene tali considerazioni si riferiscano a un'altra Convenzione dell'Aia (quella concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01). A tal fine occorrerebbe però che il reclamante contestasse in qualche modo la competenza del giudice svizzero. Tale non è il caso in concreto, come si vedrà in appresso.

E. 5

Nel suo memoriale RE 1 si duole che la beneficiaria dell'ingiunzione emanata dal giudice istruttore del Tribunale di Varese non sia sua moglie, bensì una persona estranea. La censura è infondata. Il giudice istruttore del Tribunale di Varese ha ordinato il 13 luglio 2012 alla _____ “di versare direttamente alla moglie di RE 1, CO 1, l'importo mensile equivalente ad € 1000.00 sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla beneficiaria creditrice”. Beneficiaria dell'ingiunzione è dunque CO 1, non una terza persona. In proposito il reclamo è destinato all'insuccesso. Diversa è la situazione per quanto attiene alle ripetibili (fr. 250.–), che il Pretore ha attribuito – manifestamente per svista – a una certa _____. Il reclamante chiede di sopprimerle, trovandosi in difficoltà finanziarie, ma ciò non si giustifica. Anche chi beneficia del gratuito patrocinio, e versa perciò nell'indigenza, non è esentato dal pagamento delle ripetibili qualora perda la causa (art. 118 cpv. 3 CPC). A ragione invece RE 1 fa valere che _____ è una persona assolutamente estranea al procedimento, senza alcun diritto di riscuotere ripetibili da lui. La palese inavvertenza del Pretore va dunque corretta, sostituendo il nome di _____ con quello di CO 1. Su questo punto il reclamo merita accoglimento.

E. 6

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta solo sull'identità della persona abilitata a incassare ripetibili nei suoi confronti. Si tratta di una vittoria trascurabile per rapporto al valore litigioso della trattenuta di stipendio e che non influisce apprezzabilmente sul grado di soccombenza. È giusto nondimeno tenere conto delle verosimili difficoltà finanziarie in cui egli versa e moderare di conseguenza la tassa di giustizia. L'indennità per ripetibili a CO 1 è commisurata alla semplicità delle osservazioni al reclamo.

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove appena si consideri che la rendita di € 1000.– è dovuta senza limiti di tempo, come lo stesso RE 1 riconosce nel reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: Le spese processuali di complessivi fr. 190.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di RE 1, il quale rifonderà all'istante fr. 250.– per ripetibili. Per il resto il

reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili. 3. Notificazione: –; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La

vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.